



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09-04-2015 (punto N 2)

Delibera

N 528

del 09-04-2015

Proponente

VITTORIO BUGLI

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile LUIGI IZZI

Estensore MAURO TROTTA

Oggetto

Disposizioni sugli accordi e sulle attività degli uffici regionali, delle Province e della Città metropolitana per il trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti alla Regione, a norma dell'articolo 6, commi 2 e 3, della l.r. 22/2015.

Presenti

ENRICO ROSSI

LUIGI MARRONI

STEFANIA SACCARDI

ANNA RITA BRAMERINI

VITTORIO BUGLI

GIANNI SALVADORI

VINCENZO CECCARELLI

Assenti

ANNA MARSON

SARA NOCENTINI

GIANFRANCO

SIMONCINI

EMMANUELE BOBBIO

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Visti, in particolare, i commi 2 e 3 dell’articolo 6 della l.r. 22/2015, a norma dei quali la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le attività che devono essere compiute dalla Regione e dagli enti locali interessati, anche in modo congiunto mediante la costituzione di appositi gruppi tecnici, nonché ogni altro adempimento necessario per il trasferimento, a norma degli articoli 7 e 10 della legge medesima, del personale, dei beni e dei rapporti alla Regione e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse, e le modalità con le quali sono stipulati gli accordi e il termine per la loro stipulazione;

Sentiti i Presidenti delle Province e il Sindaco della Città metropolitana di Firenze, le cui valutazioni sono state espresse nella riunione dell’8 aprile 2015 dell’Osservatorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807;

Sentite le organizzazioni sindacali nell’incontro del tavolo di cui al protocollo d’intesa dell’8 luglio 2014, appositamente convocato in data 7 aprile 2015;

a voti unanimi

DELIBERA:

1. La stipulazione degli accordi di cui agli articoli 7 e 10 della l.r. 22/2015 è effettuata a seguito di conformi deliberazioni della Giunta regionale e, successivamente, del Consiglio dell’ente locale interessato. La deliberazione indica il soggetto incaricato della sottoscrizione:
 - a) per la Giunta regionale: il Presidente della Giunta regionale o l’assessore delegato;
 - b) per la Provincia: il Presidente della Provincia o il consigliere delegato;
 - c) per la Città metropolitana: il Sindaco della Città metropolitana o il consigliere delegato.
2. Nella deliberazione dell’ente stipulante è dato atto che, relativamente alla parte dell’accordo concernente il trasferimento del personale, sono state esperite le procedure di consultazione e informazione sindacale previste dall’articolo 7, comma 1, della l.r. 22/2015. La Regione, le Province e la Città metropolitana informano e consultano, durante il processo di definizione degli accordi, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei lavoratori. La Regione consulta le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale sul testo oggetto della deliberazione della Giunta regionale.
3. Gli accordi di cui all’articolo 7 della l.r. 22/2015 sono stipulati entro novanta giorni dalla data di adozione della presente deliberazione. Se l’accordo non è stipulato entro detto termine, la questione è posta all’ordine del giorno della Giunta regionale, per le iniziative opportune.
4. Gli accordi sono predisposti da gruppi tecnici congiunti Regione – ente locale interessato, presieduti e coordinati dal Direttore generale della Presidenza della Giunta regionale, di seguito denominato Direttore generale della Presidenza, o da suoi delegati, e composti:
 - a) per la Regione, dal Direttore generale della Presidenza, con il supporto delle strutture della Direzione generale della Presidenza, del Direttore generale dell’Organizzazione e delle strutture interessate, dell’Avvocato Generale, nonché dei Direttori generali interessati per funzione e delle rispettive strutture;
 - b) per la Provincia e per la Città metropolitana interessate, dai rispettivi Segretari e/o Direttori generali o dirigenti, come individuati dal Presidente della Provincia o dal Sindaco della Città metropolitana, di seguito denominati responsabili tecnici dell’ente locale, con il supporto dei

responsabili dei Servizi finanziari e del personale, nonché dei responsabili degli uffici interessati per funzione e delle rispettive strutture.

5. I gruppi tecnici di cui al punto 4 sono definiti dal Direttore generale della Presidenza, in relazione alle diverse fasi di esame delle questioni; per la rappresentanza dell'ente locale interessato, il Direttore generale della Presidenza prende atto delle indicazioni del responsabile tecnico dell'ente locale. Ove necessario, il Direttore generale della Presidenza, d'intesa con il responsabile tecnico dell'ente locale interessato, convoca incontri di approfondimento e sopralluoghi presso le sedi delle Province e della Città metropolitana.
6. Ai fini dell'individuazione del personale delle funzioni oggetto di riordino e del costo complessivo lordo si procede nel modo seguente:
 - a) si fa riferimento anzitutto ai dati del personale che, alla data dell'8 aprile 2014, era assegnato allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, come risultante dalla mappatura effettuata dagli enti locali ai sensi del DPCM 26 settembre 2014 con data 8 aprile 2014;
 - b) non è considerato ai fini del trasferimento verso la Regione, quantunque indicato nella mappatura della funzione:
 - 1) il personale cessato, compreso il personale trasferito o in corso di trasferimento per mobilità ad altro ente, e il personale che cesserà a diverso titolo entro il 31 dicembre 2016, ai sensi della Circolare 29 gennaio 2015, n. 1 (paragrafo recante "Elenchi del personale e procedure di mobilità in relazione alle funzioni"), le cui disposizioni devono ritenersi orientamenti cui la Regione si attiene ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 22/2015;
 - 2) il personale che risultava svolgere alla data dell'8 aprile 2014 le funzioni dell'istruzione;
 - 3) il personale che risultava svolgere alla stessa data le funzioni del mercato del lavoro e gli agenti di polizia provinciale;
 - 4) il personale che risultava svolgere alla stessa data le funzioni di forestazione;
 - 5) il personale che risulta assegnato, entro la data di entrata in vigore della l.r. 22/2015, a funzioni non oggetto di trasferimento, a seguito di partecipazione ad avviso di mobilità interna con selezione; l'accertamento di detta condizione è effettuato congiuntamente dall'ente locale e dalla Regione;
 - c) è considerato ai fini del trasferimento, se ciò è comprovato da atti organizzativi o, in subordine, dai piani di lavoro, vigenti alla data dell'8 aprile 2014, anche:
 - 1) il personale che alla data dell'8 aprile 2014 risultava in aspettativa e in comando verso altro ente, come risultante dalla mappatura;
 - 2) il personale che alla stessa data risultava svolgere le funzioni attinenti la formazione nel settore turistico, quantunque indicato nelle funzioni da trasferire, a norma dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, l.r. 22/2015;
 - 3) il personale che alla stessa data risultava svolgere nella mappatura un'altra funzione; detta indicazione costituisce specificazione del contenuto delle funzioni in materia di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) e di apprendistato, quantunque indicato nella mappatura in altra funzione; detta indicazione costituisce specificazione del contenuto delle funzioni da trasferire, a norma dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, l.r. 22/2015;
 - 4) il personale che alla stessa data risultava svolgere altre funzioni oggetto di trasferimento ai sensi della l.r. 22/2015, quantunque erroneamente indicato nella mappatura in diversa funzione;
 - d) sulla base degli elementi sopra descritti, si individua il numero di unità necessarie, comunque non superiore alle unità risultanti dalla mappatura, detratte le unità di cui alla lettera b), numeri da 2 a 4, e sommate le unità di cui alla lettera c);
 - e) si procede quindi alla identificazione nominativa del personale da trasferire per ciascuna funzione, con eventuale applicazione dei criteri dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 22/2015 fino al numero di unità necessarie;
 - f) si procede alla indicazione del numero di unità di personale, tra quello soggetto a trasferimento, appartenente alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- g) per ciascuna unità di personale da trasferire, si indica il costo annuale lordo, come definito dall'articolo 7, comma 7, della l.r. 22/2015 e come risultante alla data dell'individuazione del personale medesimo; sono, in particolare, dettagliati:
- 1) per il personale delle categorie del comparto regioni-autonomie locali: i compensi di produttività; le progressioni economiche nella categoria; la retribuzione di posizione organizzativa/alta professionalità; i compensi per particolari responsabilità; l'indennità di comparto; le indennità di turno; l'indennità di reperibilità; l'indennità di disagio; la retribuzione di risultato per posizione organizzativa/alta professionalità; l'importo complessivo erogato con riferimento alla R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità);
 - 2) per il personale con qualifica dirigenziale: la retribuzione di posizione; la retribuzione di risultato; l'importo complessivo erogato con riferimento alla R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità).
7. Ai fini dell'individuazione del personale svolgente funzioni "trasversali" di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico e amministrativo, di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, e del costo complessivo lordo si procede nel modo seguente:
- a) si accertano le disponibilità finanziarie che residuano, nell'ambito delle risorse complessive di cui all'articolo 9, comma 3, della l.r. 22/2015, dopo la copertura integrale della spesa relativa al personale da trasferire per l'esercizio delle funzioni, detratte anche le risorse regionali già attribuite per spese di funzionamento in materia di turismo e da attribuire ai Comuni o da confermare in capo alle Province e alla Città metropolitana; nel caso in cui sussistano dette disponibilità, si procede a effettuare l'operazione successiva;
 - b) per mezzo di un avviso pubblico regionale si identifica il personale svolgente funzioni trasversali, nel limite del 10% del costo complessivo del personale relativo alle funzioni trasferite dagli enti. L'avviso pubblico, adottato dal Direttore generale della Presidenza previa informativa alle Province e alla Città metropolitana e alle organizzazioni sindacali, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed è reso noto nell'apposita sezione del sito web della Regione; l'avviso pubblico dovrà: identificare le professionalità e i requisiti richiesti, in relazione alle attività e alle funzioni trasversali medesime e/o alla specifica esperienza maturata nelle funzioni trasferite, specificando in quali casi è prevista la disponibilità dell'interessato al trasferimento presso uffici della Regione in Firenze; prevedere tempi di presentazione delle domande non superiori a 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; prevedere una selezione sulla base dei curricula presentati e, in particolare, dell'effettiva esperienza maturata nella professionalità per cui si prevede il trasferimento. Il Direttore generale della Presidenza, previo confronto con i Direttori generali della Giunta regionale in sede di Comitato Tecnico di Direzione, dà atto delle risultanze della selezione e individua il personale da trasferire avente le caratteristiche richieste;
 - c) l'ente locale è tenuto a indicare per ciascuna unità di personale da trasferire, il costo annuale lordo, come risultante alla data dell'individuazione del personale medesimo, con gli elementi di cui al punto 6, lettera g).
8. Il Direttore generale della Presidenza provvede ad acquisire, anche nell'ambito delle attività dei gruppi tecnici, gli elementi di cui ai punti 6 e 7, lettera c), e detta disposizioni agli uffici regionali competenti per lo svolgimento, entro tempi compatibili con il termine per la stipulazione degli accordi, delle altre attività necessarie alla definizione degli accordi medesimi, in particolare per il compimento delle seguenti:
- a) ricognizione delle opere di cui ai commi 7 e 10 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015, con indicazione di quelle per le quali, in ragione dello stato di avanzamento e dei rapporti in corso, sussistono elementi sufficienti per l'eventuale successione della Regione in deroga ai principi generali previsti dall'articolo 10 medesimo;
 - b) ricognizione degli immobili, in disponibilità della Regione, presenti sul territorio delle Province e della Città metropolitana, al fine di verificare l'ottimale collocazione del personale trasferito; ricognizione, per le medesime finalità, degli immobili in disponibilità degli enti locali, in collaborazione con gli enti medesimi;
 - c) ricognizione degli adempimenti necessari in materia di sicurezza del lavoro;

- d) ricognizione delle attività e degli interventi necessari per l'adeguamento dei flussi informativi e documentali e per l'adozione degli atti a rilevanza esterna da parte degli uffici territoriali della Regione;
 - e) adeguamento delle procedure per la gestione del personale soggetto a trasferimento.
9. Il responsabile tecnico della Provincia o della Città metropolitana rende disponibili, anche nell'ambito delle attività dei gruppi tecnici, gli elementi di cui ai punti 6 e 7, lettera c), e detta disposizioni agli uffici dell'ente per lo svolgimento, entro tempi compatibili con il termine per la stipulazione degli accordi, delle altre attività necessarie alla definizione degli accordi medesimi, in particolare per il compimento delle seguenti:
- a) sulla base delle indicazioni tecniche uniformi del Direttore generale della Presidenza:
 - 1) ricognizione della disciplina del fondo per il salario accessorio, della costruzione e ripartizione del fondo medesimo; trasmissione alla Regione degli atti di costituzione dei fondi risorse decentrate, per le categorie e la dirigenza, degli accordi di ripartizione, e di ogni altro elemento richiesto per la determinazione dei compensi di cui al punto 6, lettera g); ai fini della suddetta ricognizione, l'anno di determinazione dei fondi da prendere a riferimento, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 6, della l.r. 22/2015, è l'anno 2014 e il criterio di definizione del valore delle voci retributive accessorie, relativamente ai compensi di produttività e alle indennità disciplinate in sede di contrattazione decentrata integrativa, è quello degli importi unitari massimi teorici spettanti ai dipendenti da trasferire ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 9; ulteriori criteri e le disposizioni di dettaglio per le operazioni di riduzione dei fondi da parte degli enti locali e per la costituzione dei corrispondenti fondi da parte della Regione sono specificati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7 della l.r. 22/2015;
 - 2) indicazione dei compensi per patrocinio legale e dei compensi per attività di progettazione, con le risorse complessive rispettivamente erogate negli anni 2013 e 2014 e, in particolare per i compensi per patrocinio legale, l'eventuale *quantum* accantonato per il corrente anno;
 - 3) indicazione dell'importo complessivo del fondo per il lavoro straordinario di cui all'articolo 14 CCNL personale non dirigente 1.4.1999, anni 2014 e 2015; indicazione della spesa complessiva per missioni, anno 2014; indicazione delle risorse complessive per la formazione, anni 2014 e 2015; importo complessivo relativo alla R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) del personale cessato nell'anno 2014 e confluito nei fondi dell'anno 2015.
 - 4) sussistenza o insussistenza di contestazioni in corso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e della Corte dei Conti in ordine alla costituzione del fondo per il salario accessorio e, se definite, del loro esito;
 - 5) ricognizione dello stato di attuazione delle opere di cui ai commi 7 e 10 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015;
 - b) ricognizione dei procedimenti in corso per le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, che devono essere conclusi dall'ente cedente, con indicazione della proposta di svolgimento in avvalimento ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della l.r. 22/2015;
 - c) ricognizione dello stato degli adempimenti dell'ente locale in materia di sicurezza sul lavoro, che coinvolgono il personale da trasferire;
 - d) ricognizione dell'ubicazione degli uffici in cui si trova il personale trasferito, della dotazione strumentale in esercizio, dell'utilizzazione di risorse dell'ente cedente, delle eventuali ipotesi di collocazione unitaria di detto personale;
 - e) accertamento delle entrate extra tributarie, anni 2012, 2013 e 2014, che seguono il trasferimento della funzione ed eventuale disciplina locale.
10. Gli accordi sono strutturati secondo lo schema e la sequenza seguenti:
- a) contenuti generali; rientrano nei contenuti generali l'oggetto dell'accordo, il richiamo alle norme di legge che regolano gli accordi e i loro effetti e sulla successione attinenti le funzioni trasferite; l'indicazione della disciplina dell'ente sul trattamento economico del personale; l'indicazione delle modalità concertate per l'attuazione, nel periodo transitorio, delle norme sulla sicurezza del lavoro;

- b) contenuti per singola funzione trasferita: l'indicazione del personale e del relativo costo; i procedimenti e le opere che devono essere conclusi dal personale trasferito o dall'ufficio regionale territoriale, con indicazione delle modalità previste dall'articolo 10, comma 6, lettere a) e b), della l.r. 22/2015; l'ubicazione degli uffici del personale trasferito e la dotazione strumentale in esercizio; l'indicazione delle fonti delle entrate extratributarie e dei proventi, connessi alla funzione trasferita, e la quantificazione del loro gettito;
 - c) contenuti speciali: l'individuazione del personale trasferito per funzioni di supporto di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 e l'indicazione del personale che sarà trasferito presso sedi della Regione in Firenze; il costo annuale lordo di ogni singola unità trasferita; disposizioni speciali per il PO Italia-Francia Marittimo; decorrenza dell'accordo ai sensi di legge e comunicazioni all'Osservatorio nazionale.
11. Con successiva deliberazione si procede a dettare indicazioni sugli accordi di cui all'articolo 10, comma 13, della legge medesima. Ove se ne ravvisi la possibilità, gli accordi sul trasferimento del personale possono contenere, in via anticipata, anche disposizioni per l'acquisizione delle sedi o per il subentro della Regione in società o organismi che svolgono attività direttamente necessarie all'esercizio della funzione trasferita, che si applicano a decorrere dal termine previsto dalla legge regionale di recepimento degli accordi.
 12. Quando il trasferimento del personale e delle funzioni può determinare il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 22/2015, gli accordi possono prevedere modalità organizzative volte rimuovere detti ostacoli, ovvero prospettare soluzioni che possono essere sancite con la legge regionale di recepimento. In tal caso, gli accordi possono disporre, in specifici allegati, le soluzioni concertate, anche con indicazione del personale interessato, che si applicano solo se recepite espressamente dalla legge regionale, e a condizione che residuino, ai sensi del punto 7, lettere a) e b), ulteriori disponibilità finanziarie; detto personale è posto ad incremento del personale delle funzioni trasferite ai sensi della citata lettera a).
 13. Al fine di consentire l'inserimento, da parte degli enti locali interessati, del personale destinato al trasferimento alla Regione nell'ambito del personale soprannumerario di cui all'articolo 1, comma 422, della l. 190/2014, la Regione e gli enti locali possono definire accordi preliminari, relativi all'individuazione del personale interessato al trasferimento alla Regione e del relativo costo complessivo lordo. Detti accordi sono sanciti, tra la Regione e il singolo ente locale, in sede di Osservatorio di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 870. L'accordo preliminare costituisce la base per l'accordo definitivo, avente i contenuti di cui ai punti 6 e 7.
 14. L'Osservatorio di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 870, continua altresì a operare per le finalità individuate dall'articolo 1, commi 422 e 423, della l. 190/2014.
 15. Il piano di riorganizzazione delle funzioni oggetto di trasferimento, di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, della l.r. 22/2015, è adottato con successivo provvedimento, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge, di organizzazione degli uffici territoriali della Regione. Sulla base del piano di riorganizzazione delle funzioni, la Regione organizza gli uffici territoriali assegnando il personale delle categorie e delle qualifiche dirigenziali alle varie funzioni di linea e di supporto che devono essere svolte dagli uffici medesimi, in modo da garantire, in coerenza con l'assetto regionale delle funzioni, sia la continuità dei servizi sia il riequilibrio organizzativo; resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, comma 7, della l.r. 22/2015 alle condizioni ivi previste.
 16. Al fine di garantire la continuità amministrativa e il funzionamento degli uffici interessati al trasferimento, anche in modo coordinato rispetto al funzionamento degli uffici regionali preesistenti, le Province e la Città metropolitana possono prorogare la durata delle posizioni organizzative del personale trasferito per le funzioni, in scadenza nel corso dell'anno, fino e non oltre il 31 dicembre 2015. Per il personale trasferito a seguito dell'avviso di cui al punto 7, la Provincia e la Città metropolitana possono riservarsi, in ragione delle proprie esigenze organizzative, la decisione in ordine al trasferimento del personale senza la posizione organizzativa ricoperta.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta